

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONI DI
STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA A
SOGGETTI ESTRANEI
ALL’AMMINISTRAZIONE**

(Approvato con delibera di G.C. n. 69 del 13.12.2013)

Regolamentazione relativa all'affidamento di incarichi di collaborazioni di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.

Articolo 1. Oggetto

1. In recepimento ed attuazione di quanto previsto dall'art. 110, comma 6, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'art. 7, commi 6 e 6ter del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il conferimento di incarichi di studio, consulenza e ricerca nonché di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa avviene nel rispetto di quanto previsto dalla presente regolamentazione.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente regolamentazione:

a) i contratti disciplinati dal d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

b) gli incarichi conferiti ai sensi delle normativa sui lavori pubblici;

c) gli incarichi conferiti a soggetti esterni nell'ambito di programmi complessi il cui finanziamento è coperto da contributi erogati al Comune di San Pietro Apostolo da enti terzi o le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi come da definizione del parere espresso dalle Sezioni Unite della Corte dei Conti delibera del 15 febbraio 2005 o gli incarichi conferiti per le attività relative alla formazione del personale, le partecipazioni a convegni e seminari organizzati dall'ente.

d) gli incarichi conferiti ai componenti del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori.

Articolo 2. Presupposti giuridici

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite all'ordinamento del comune e a obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) L'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del suo servizio e deve avere acquisito l'attestazione della inesistenza

all'interno dell'ente di idonea figura professionale rilasciata dal Responsabile di Area o del Servizio competente. Tale impossibilità è da intendersi accertata sia nel caso di assenza delle professionalità richieste sia nel caso di presenza delle professionalità richieste ma di impossibilità del loro utilizzo nei tempi richiesti per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, sono vietati incarichi a tempo indeterminato. Il requisito relativo alla temporaneità si intende soddisfatto se la durata complessiva dell'incarico non eccede il limite di diciotto mesi. Il requisito dell'alta qualificazione si intende soddisfatto per attività per le quali sono istituiti ordini, collegi, albi o altri enti simili ovvero se la natura della prestazione è rivolta alla soluzione di problemi complessi che presentano diversità di soluzioni possibili;

d) sono preventivamente determinati, durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico che devono essere previsti nello schema di contratto;

e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

Articolo 3. Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi vengono conferiti direttamente dai Responsabili di Area.

2. Gli incarichi devono essere sempre conferiti per iscritto, mediante apposito contratto, il cui schema va approvato, preliminarmente alla sua sottoscrizione, con apposita determinazione ai sensi dell'art. 192 del d. lgs. n. 267/2000;

3. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001, sono:

a) persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;

b) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;

c) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale;

d) società di persone esercenti l'attività professionale in via abituale.

4. Copia di tutti i provvedimenti di conferimento di incarico dovranno a cura dei dirigenti/responsabili essere trasmessi al servizio Finanziario che ne curerà l'invio alla Sezione Regionale della Corte dei Conti alle scadenze stabilite.

5. la mancata trasmissione dei provvedimenti di incarico, di cui al precedente comma, sarà direttamente imputata al Responsabile dell'Area Finanziaria

Articolo 4. Limite annuo della spesa di incarichi e consulenza

1. La Giunta, in attuazione delle linee di indirizzo espresse dal Consiglio Comunale, stabilisce annualmente con apposito provvedimento, il tetto massimo della spesa per il conferimento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, ai soggetti di cui al precedente articolo.

2. Per ogni anno sarà definito il limite di spesa annua per gli incarichi, con esclusione degli incarichi di patrocinio legale, in misura pari all' 1 per cento della spesa per il personale accertata nell'ultimo conto consuntivo approvato.

3. La deliberazione di cui al primo comma dovrà essere inviata alla sezione Regionale della Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla sua adozione a cura del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Articolo 5. Procedure per il conferimento e pubblicità degli incarichi

1. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento si procede nel seguente modo:

a) gli incarichi il cui corrispettivo, escluso IVA, sia superiore alla soglia di applicabilità della normativa europea, sono soggetti integralmente alla disciplina di cui al d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

b) gli incarichi il cui corrispettivo, escluso IVA, sia inferiore alla soglia di applicabilità della normativa europea ma superiore ad € 10.000,00, sono affidati mediante procedura comparativa, previa consultazione di almeno 5 operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dal Comune;

c) gli incarichi il cui corrispettivo, escluso IVA, sia inferiore ad € 10.000,00, possono essere affidati direttamente da parte del competente Responsabile di Area con atto motivato.

2. Gli incarichi sono soggetti alle seguenti forme di pubblicità:

a) preliminare al conferimento: oltre alle forme di pubblicità già obbligatorie per legge e fatta eccezione per la possibilità di affidamento diretto, l'intenzione di conferire un incarico va sempre resa nota mediante affissione di apposito avviso all'albo pretorio on-line del comune e sul sito internet del comune per almeno 5 giorni consecutivi. L'avviso deve contenere gli elementi essenziali dell'incarico che si intende conferire, i requisiti che devono essere posseduti, la documentazione da produrre ed il termine per la presentazione della documentazione;

b) contestuale al conferimento: i provvedimenti di conferimento degli incarichi completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare convenuto, vanno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet del comune in un'apposita sezione;

c) successiva al conferimento: gli elenchi degli incarichi conferiti vanno pubblicati sul sito internet del comune in un'apposita sezione ed aggiornati.

Tutti i provvedimenti relativi al conferimento di incarichi dovranno a cura dei Responsabili di Area essere pubblicati nell'apposita sezione del sito del Comune di San Pietro Apostolo.

La mancata pubblicazione dei provvedimenti, di cui al precedente comma, comporta la nullità dell'incarico e la responsabilità patrimoniale a carico del soggetto inadempiente.

Il provvedimento di liquidazione del compenso, derivante dall'assolvimento dell'incarico, di cui alla presente regolamentazione, dovrà contenere la dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del conferimento dell'incarico medesimo.

Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi l'Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre, quando se ne ravvisa la necessità, un bando o avviso pubblico finalizzato a formare un elenco dei soggetti professionali di cui avvalersi.

Il bando e /o l'avviso deve contenere:

- a) i termini e i contenuti della domanda che gli interessati devono presentare per ottenere l'ammissione all'elenco;
- b) la produzione del curriculum da allegare alla domanda.

Le domande, con i relativi curricula pervenuti, sono esaminate dal dirigente interessato al conferimento dell'incarico, che può avvalersi della collaborazione di altri dirigenti e funzionari.

Per gli incarichi in corso di svolgimento alla data di approvazione della presente regolamentazione, viene disposta la pubblicazione sul sito internet del comune del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Art. 6 Conferimento di incarichi a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche

1. Nel caso di incarichi affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Il presente regolamento, entra in vigore dalla data della sua approvazione.-
